



COMUNE DI MANTOVA

ORIGINALE

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MANTOVA

SESSIONE STRAORDINARIA

Prima Convocazione Seduta Pubblica

N. 35 della delibera R.D.
N. 16 dell' o.d.g.

N. 28531/2007 di Prot.Gen.

OGGETTO: MODIFICHE AL "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE" APPROVATO CON D.C.C. N. 10 DEL 28.02.2008.

L'anno duemilaquattordici - in Mantova, in questo giorno sette del mese di luglio, alle ore 17:30, convocato nei modi e nei termini di legge con avvisi scritti, notificati agli interessati giusta referti del messo Comunale e tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, per trattare in sessione straordinaria, in prima convocazione, delle materie scritte all'ordine del giorno che è stato, ai termini di legge, pubblicato il giorno 03.07.2014 all'albo pretorio.

Si sono riuniti nella grande aula Consiliare e rispondono all'appello nominale, fatto dal Presidente LONGFILS GIULIANO, il Sig. Sindaco SODANO NICOLA e gli Onn. Consiglieri:

1. ACERBI CARLO		21. GERMINIASI MARCO	ass.
2. ALBERINI ENRICO		22. GHIRARDINI MARCO	
3. ALDINI FABIO		23. GIATTI GIACOMO	ass.
4. ALLEGRETTI MASSIMO		24. GORGATI ANDREA	
5. BADALUCCO CATERINA	ass.	25. GRAZIOLI ENRICO	
6. BANZI FAUSTO		26. LIGABUE CHIARA	ass.g.
7. BASCHIERI PIER LUIGI		27. LINARDI ALFONSO	
8. BENEDINI VIVIANO	ass.g.	28. LONGFILS GIULIANO	
9. BERGAMASCHI DAVIDE		29. MAZZONI ENZO	ass.
10. BETTONI ALFREDO		30. MURARI ANDREA	
11. BETTONI LUIGIA		31. PIVA DORIANO	
12. BOMBONATI GIANNI	ass.	32. RIVA BERNI SEBASTIANO	
13. BONDIOLI BETTINELLI CLAUDIO	ass.g.	33. ROMANO CARLO	
14. BRIONI FIORENZA		34. SCAGLIONI GIOVANNI	
15. BUVOLI GIOVANNI		35. SIMEONI CARLO	
16. CAMPISI MATTEO		36. SPALLANZANI STEFANO	ass.
17. CILIEGI SERGIO	ass.	37. SPINONI SONIA	
18. COMINI TIZIANO		38. STERMIERI DINO	
19. DE MARCHI LUCA		39. VOI STEFANO	
20. FERRAZZI PIETRO		40. ZECCHINI BENEDETTA	

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. VARESCHI ANNIBALE.

L'On. Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

Il Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 63 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, attribuisce ai Comuni la facoltà di istituire con Regolamento il Canone per l'Occupazione degli Spazi e delle Aree Pubbliche Comunali (COSAP), in sostituzione della tassa (TOSAP) di cui al capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507;
- il Comune di Mantova, avvalendosi della facoltà prevista dal citato articolo 63 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 28.02.2008 ha approvato il "Regolamento Comunale per l'Applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche";

CONSIDERATO che alcune disposizioni del Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico e del canone hanno dato luogo a problematiche di interpretazioni e di applicazione del dettato normativo su cui si ritiene opportuno intervenire, quali:

- mantenere le concessioni di tipo permanente, nel caso di rinnovo, proroga o subentro nella concessione per affitto d'azienda, sempre intestate al proprietario (titolare) dell'azienda commerciale;
- chiarire le modalità di concessione di aree per l'installazione di impianti per la telefonia mobile e di quantificazione delle somme dovute al Comune;
- aumentare il numero di rate, concesse a richiesta dei titolari, per il pagamento del canone;
- modificare la modalità e i termini di applicazione delle sanzioni in caso di mancato o tardivo pagamento del canone;
- correggere alcuni errori materiali, quali il richiamo ad articoli o la ripetizioni di frasi;

RITENUTO di apportare al Regolamento, così come approvato con D.C.C. 10/2008, le seguenti modifiche:

Pag.	Articolo	Testo originario	Testo modificato (in neretto le parti aggiunte/modificate)
10	6, comma 3	Le occupazioni di suolo per gli scopi e con le modalità sopra indicate sono ammesse di norma per un massimo di mq. 16	<i>(Eliminato in quanto è una ripetizione di quanto già scritto nella prima riga del comma 3)</i>
10	7, comma 1	La concessione di occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere viene rilasciata solo negli spazi antistanti il pubblico esercizio richidente.....	La concessione di occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio con tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere viene rilasciata al proprietario (titolare) dell'azienda commerciale solo negli spazi antistanti il pubblico esercizio richidente
12	9,	Ai casi di sospensione, revoca e	Ai casi di sospensione,

	comma 6	decadenza previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni relative alla restituzione ed al rimborso del canone di cui all'art. 9 del presente Regolamento, tranne che nei casi di cui al precedente comma 3.	revoca e decadenza previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni relative alla restituzione ed al rimborso del canone di cui all'art. 10 del presente regolamento, tranne che nei casi di cui al precedente comma 3.
14	10, comma 6	...Per le occupazioni permanenti deve essere in ogni modo corrisposto il canone relativo all'annualità in cui viene comunicata.....	...Per le occupazioni permanenti deve essere corrisposta parte del canone quantificato in dodicesimi relativamente al mese in cui è stata comunicata al Comune la rinuncia.....
15	12, comma 2	In caso di cessione o affitto d'azienda in relazione alla quale sia stata concessa occupazione di suolo pubblico, o in caso di subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche o gravate di servitù di pubblico passaggio, lo Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini, aggiornata l'autorizzazione commerciale, comunicherà al Servizio Demanio e Patrimonio (Contratti) gli estremi del subingresso nella concessione o della cessione o dell'affitto d'azienda per l'aggiornamento e la modifica delle concessioni di suolo pubblico.	In caso di richiesta di subentro per affitto d'azienda, premesso l'aggiornamento dell'autorizzazione commerciale da parte dello Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini, la concessione sarà aggiornata indicando anche il nominativo di chi esercita l'attività. Il proprietario dell'azienda commerciale rimarrà comunque il titolare della concessione, sino alla scadenza naturale prevista nell'atto originario emanato dal Comune e dovrà provvedere al pagamento del canone annuale per l'occupazione del suolo secondo le scadenze previste dal Regolamento e delle eventuali sanzioni rilevate ai sensi del successivo art. 14. In caso di richiesta di subentro per cessione d'azienda, premesso l'aggiornamento dell'autorizzazione commerciale da parte dello

			<p>Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini, si rilascerà il subentro nella concessione anche nel caso vengano accertate delle morosità nel pagamento del canone per le annualità precedenti, anche parziali. In tale caso il Concessionario del servizio di riscossione, ovvero il Comune, a discrezione del Dirigente competente, procederà nei confronti del precedente titolare dell'attività alla riscossione coattiva delle somme dovute, secondo le modalità previste dal successivo art. 29.</p>
15	12, comma 6	La domanda di subentro di cui al precedente comma 4 dovrà essere..	La domanda di subentro di cui al precedente comma 5 dovrà essere..
18	17, comma 1	Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o d'autorizzazione o,.....	Il canone è dovuto dal proprietario , titolare dell' azienda commerciale , dell'atto di concessione o d'autorizzazione o,.....
24	24		<p><i>Inserire il comma 3:</i> 3. Occupazioni con impianti per la telefonia mobile</p> <p>Le occupazioni di suolo pubblico con impianti per la telefonia mobile, pur facendo riferimento per la quantificazione del canone agli artt. 20, 21, 22 e 23 del presente Regolamento, sono assoggettate alle "Norme regolamentari per la disciplina delle concessioni di immobili Comunali", approvate con DCC 78/2012 ed in particolare all'art. 13.</p>
27	26, comma 4	Il versamento del canone va effettuato, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta	Il versamento del canone va effettuato, con arrotondamento all'Euro, per difetto, se la frazione decimale

		centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore al Comune mediante:...	è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro al Comune mediante:...
27	26, comma 5	Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 250,00 è ammessa su richiesta dell'interessato, la possibilità di versamento in quattro rate di eguale importo, scadenti nei mesi di febbraio, aprile, luglio, ottobre, purchè la data di scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai predetti termini.	Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 250,00, è ammessa, su richiesta dell'interessato, la possibilità di versamento in sei rate di eguale importo, scadenti nei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre , purchè la data di scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai predetti termini.
29	31, comma 1	<p>1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa da un minimo del cento per cento ad un massimo del duecento per cento del canone.</p> <p>2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti e temporanee, l'inadempimento, protratto oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data stabilita per il pagamento. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 30 (trenta) giorni di cui sopra. Nel caso di mancato versamento di una qualsiasi rata, successiva alla prima, oltre i 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data stabilita per il versamento, la concessione di occupazione suolo pubblico è immediatamente revocata.</p> <p>3. La sanzione amministrativa è pari al 10 % nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro 30 (trenta) giorni dalla data fissata quale termine di pagamento.</p> <p>4. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1 e 3 sono ridotte a un</p>	<p>1. Per l'omesso o parziale versamento del canone si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.</p> <p>Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti e temporanee, l'inadempimento protratto oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data stabilita per il versamento. Parimenti, in caso di rateizzazione, deve intendersi, quale omesso pagamento, il mancato versamento della prima rata, protratto oltre i 30 (trenta) giorni. Nel caso di mancato versamento di una qualsiasi rata, successiva alla prima, oltre i 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data stabilita per il pagamento, la concessione di occupazione suolo pubblico</p>

	<p>quarto se, entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore procede al pagamento del canone, della sanzione e degli eventuali interessi moratori.</p> <p>5. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente ed a quelle richiamate all'art. 14, alla lettera c) del comma 2. Tutti gli occupanti abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso l'ente:</p> <p>a) al pagamento dell'indennità;</p> <p>b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili, a propria cura e spese;</p> <p>c) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.</p>	<p>è immediatamente revocata.</p> <p>3. Per il tardivo versamento del canone si applica la sanzione del 10 per cento dell'importo dovuto se il versamento viene effettuato entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza stabilita. Per il ritardo superiore ai 30 (trenta) giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'importo del canone.</p> <p>4. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore procede al pagamento del canone, della sanzione e degli eventuali interessi moratori.</p> <p>5. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui all'art. 14, alla lettera c) del comma 2, e ai disposti del comma 4 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso l'ente:</p> <p>a) al pagamento dell'indennità di cui all'art. 14, comma 2 lettera a) del presente Regolamento;</p> <p>b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili, a propria cura e spese;</p> <p>c) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.</p>
--	--	---

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambiente in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e s.m.i.;

DELIBERA

- **DI APPROVARE**, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti modifiche al "Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche", così come approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 28.02.2008:

Pag.	Articolo	Testo originario	Testo modificato (in neretto le parti aggiunte/modificate)
10	6, comma 3	Le occupazioni di suolo per gli scopi e con le modalità sopra indicate sono ammesse di norma per un massimo di mq. 16	<i>(Eliminato in quanto è una ripetizione di quanto già scritto nella prima riga del comma 3)</i>
10	7, comma 1	La concessione di occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere viene rilasciata solo negli spazi antistanti il pubblico esercizio richidente.	La concessione di occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio con tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere viene rilasciata al proprietario (titolare) dell'azienda commerciale solo negli spazi antistanti il pubblico esercizio richidente.
12	9, comma 6	Ai casi di sospensione, revoca e decadenza previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni relative alla restituzione ed al rimborso del canone di cui all'art. 9 del presente Regolamento, tranne che nei casi di cui al precedente comma 3.	Ai casi di sospensione, revoca e decadenza previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni relative alla restituzione ed al rimborso del canone di cui all'art. 10 del presente Regolamento, tranne che nei casi di cui al precedente comma 3.
14	10, comma 6	...Per le occupazioni permanenti deve essere in ogni modo corrisposto il canone relativo all'annualità in cui viene comunicata.....	...Per le occupazioni permanenti deve essere corrisposta parte del canone quantificato in dodicesimi relativamente al mese in cui è stata comunicata al Comune la rinuncia.....
15	12, comma 2	In caso di cessione o affitto d'azienda in relazione alla quale sia stata concessa occupazione di suolo pubblico, o in caso di subingresso nell'attività di	In caso di richiesta di subentro per affitto d'azienda, premesso l'aggiornamento dell'autorizzazione commerciale da parte dello

		<p>commercio su aree pubbliche o gravate di servitù di pubblico passaggio, lo Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini, aggiornata l'autorizzazione commerciale, comunicherà al Servizio Demanio e Patrimonio (Contratti) gli estremi del subingresso nella concessione o della cessione o dell'affitto d'azienda per l'aggiornamento e la modifica delle concessioni di suolo pubblico.</p>	<p>Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini, la concessione sarà aggiornata indicando anche il nominativo di chi esercita l'attività. Il proprietario dell'azienda commerciale rimarrà comunque il titolare della concessione, sino alla scadenza naturale prevista nell'atto originario emanato dal Comune e dovrà provvedere al pagamento del canone annuale per l'occupazione del suolo secondo le scadenze previste dal Regolamento e delle eventuali sanzioni rilevate ai sensi del successivo art. 14. In caso di richiesta di subentro per cessione d'azienda, premesso l'aggiornamento dell'autorizzazione commerciale da parte dello Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini, si rilascerà il subentro nella concessione anche nel caso vengano accertate delle morosità nel pagamento del canone per le annualità precedenti, anche parziali. In tale caso il Concessionario del servizio di riscossione, ovvero il Comune a discrezione del Dirigente competente, procederà nei confronti del precedente titolare dell'attività alla riscossione coattiva delle somme dovute, secondo le modalità previste dal successivo art. 29.</p>
15	12, comma 6	La domanda di subentro di cui al precedente comma 4 dovrà essere..	La domanda di subentro di cui al precedente comma 5 dovrà essere..
18	17, comma 1	Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o d'autorizzazione o,.....	Il canone è dovuto dal proprietario, titolare dell'azienda commerciale, dell'atto di concessione o d'autorizzazione o,.....

24	24		<p>Inserire il comma 3:</p> <p>3. Occupazioni con impianti per la telefonia mobile</p> <p>Le occupazioni di suolo pubblico con impianti per la telefonia mobile, pur facendo riferimento per la quantificazione del canone agli artt. 20, 21, 22 e 23 del presente Regolamento, sono assoggettate alle “Norme regolamentari per la disciplina delle concessioni di immobili Comunali”, approvate con DCC 78/2012; ed in particolare all’art. 13.</p>
27	26, comma 4	Il versamento del canone va effettuato, con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore al Comune mediante:.....	Il versamento del canone va effettuato, con arrotondamento all’Euro, per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro al Comune mediante:.....
27	26, comma 5	Il canone deve essere corrisposto in un unica soluzione. Qualora l’importo del canone annuo sia superiore a euro 250,00, è ammessa, su richiesta dell’interessato, la possibilità di versamento in quattro rate di eguale importo, scadenti nei mesi di febbraio, aprile, luglio, ottobre, purchè la data di scadenza della concessione o dell’autorizzazione sia successiva ai predetti termini.	Il canone deve essere corrisposto in un unica soluzione. Qualora l’importo del canone annuo sia superiore a euro 250,00, è ammessa su richiesta dell’interessato, la possibilità di versamento in sei rate di eguale importo, scadenti nei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre , purchè la data di scadenza della concessione o dell’autorizzazione sia successiva ai predetti termini.
29	31, comma 1	<p>1. Per l’omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa da un minimo del cento per cento ad un massimo del duecento per cento del canone.</p> <p>2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti e temporanee, l’inadempimento, protratto oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla</p>	<p>1. Per l’omesso o parziale versamento del canone si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’importo non versato.</p> <p>Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti e temporanee, l’inadempimento protratto oltre 30 (trenta) giorni decorrenti</p>

	<p>data stabilita per il pagamento. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata, protratto oltre i 30 (trenta) giorni di cui sopra. Nel caso di mancato versamento di una qualsiasi rata, successiva alla prima, oltre i 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data stabilita per il versamento, la concessione di occupazione suolo pubblico è immediatamente revocata.</p> <p>3. La sanzione amministrativa è pari al 10 % nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro 30 (trenta) giorni dalla data fissata quale termine di pagamento.</p> <p>4. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1 e 3 sono ridotte a un quarto se, entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore procede al pagamento del canone, della sanzione e degli eventuali interessi moratori.</p> <p>5. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente ed a quelle richiamate all'art. 14, alla lettera c) del comma 2. Tutti gli occupanti abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso l'ente:</p> <p>d) al pagamento dell'indennità;</p> <p>e) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili, a propria cura e spese;</p> <p>f) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.</p>	<p>dalla data stabilita per il versamento. Parimenti, in caso di rateizzazione, deve intendersi, quale omesso pagamento, il mancato versamento della prima rata protratto oltre i 30 (trenta) giorni. Nel caso di mancato versamento di una qualsiasi rata, successiva alla prima, oltre i 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data stabilita per il pagamento, la concessione di occupazione suolo pubblico è immediatamente revocata.</p> <p>3. Per il tardivo versamento del canone si applica la sanzione del 10 per cento dell'importo dovuto se il versamento viene effettuato entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza stabilita. Per il ritardo superiore ai 30 (trenta) giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'importo del canone.</p> <p>4. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore procede al pagamento del canone, della sanzione e degli eventuali interessi moratori.</p> <p>5. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui all'art. 14 alla lettera c) del comma 2, e ai disposti del comma 4 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso l'ente:</p> <p>a) al pagamento dell'indennità di cui all'art. 14, comma</p>
--	---	--

			<p>2, lettera a) del presente Regolamento;</p> <p>d) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;</p> <p>e) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.</p>
--	--	--	---

- **DI INVIARE** il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in adempimento dell'obbligo di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2014 n. 214, tramite trasmissione telematica al Portale del Federalismo Fiscale, così come previsto dalla nota n. 24674 dell'11.11.2013 del Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia.

Aperta la discussione e dopo alcuni chiarimenti, richiesti dal Consigliere Carlo Romano, che successivamente presenta una pregiudiziale con la quale si chiede di non procedere alla discussione e votazione del presente odg, il Presidente Longfils replica ed il Consigliere Romano, udita la risposta, esce dall'aula, insoddisfatto. Ovviamente, data la sua assenza, la pregiudiziale non viene votata. Il Consigliere Riva Berni prende, in seguito, la parola per chiarire, la sua richiesta di rinvio della proposta deliberativa, durante la seduta di Commissione Consiliare del 2.07.2014 tramite la presentazione di una mozione d'ordine.

Il Presidente Longfils replica alle osservazioni di Riva Berni, chiedendo se vuole mantenere la pregiudiziale; il Consigliere Riva Berni non ribadisce la pregiudiziale del Consigliere Romano e, quindi, il Presidente Longfils concede la parola al Dott. Annibale Vareschi, Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Ur - Sviluppo del Territorio e Tutela dell'Ambiente che, con il supporto tecnico dell' Arch. Ivan Fiaccadori, sempre dello stesso Settore, relaziona la proposta sopra estesa.

Intervengono i Consiglieri: Linardi, Buvoli, Murari, Fiaccadori, il Signor Sindaco, Fiaccadori, Piva, Bettoni L. e Ferrazzi.

Il Presidente Longfils dà, in seguito, la parola ai Consiglieri per la dichiarazione di voto. Nessun Consigliere interviene.

Tutti gli interventi, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento del Consiglio Comunale, sono riportati nella videoregistrazione integrale della seduta, acquisita agli atti della Presidenza del Consiglio Comunale.

La proposta, posta ai voti, è approvata all'unanimità di voti espressi palesemente con votazione elettronica:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 34

Consiglieri votanti n. 30

Voti favorevoli: n. 30

Il Sindaco Sodano Nicola e i Consiglieri: Acerbi Carlo, Alberini Enrico, Allegretti Massimo, Badalucco Caterina, Baschieri Pier-Luigi, Bergamaschi Davide, Bettoni Alfredo, Bettoni Luigia, Bombonati Gianni, Brioni Fiorenza, Buvoli Giovanni, Campisi Matteo, Ciliegi Sergio, Comini Tiziano, Ferrazzi Pietro, Ghirardini Marco, Gorgati Andrea, Grazioli Enrico, Linardi Alfonso, Longfils Giuliano, Mazzoni Enzo, Murari Andrea, Piva Doriano, Riva Berni

Sebastiano, Scaglioni Giovanni, Spallanzani Stefano, Spinoni Sonia,
Stermieri Dino, Voi Stefano

Voti contrari: n. 0
Consiglieri

Astenuti: n. 4
Consiglieri: Banzi Fausto, de Marchi Luca, Simeoni Carlo, Zecchini
Benedetta

Risultano assenti i Consiglieri Aldini Fabio, Benedini Viviano, Bondioli Bettinelli Claudio,
Germiniasi Marco, Giatti Giacomo, Ligabue Chiara, Romano Carlo.

Con separata votazione viene pure approvata, all'unanimità di voti, espressi palesemente
con votazione elettronica, la proposta di DARE, per l'urgenza, immediata eseguibilità alla
presente delibera, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267: VOTI
FAVOREVOLI N. 30, VOTI CONTRARI N. 0 , ASTENUTI N. 4 Banzi Fausto, de Marchi
Luca, Simeoni Carlo, Zecchini Benedetta.

UO/ls



COMUNE DI MANTOVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Giunta/Consiglio

OGGETTO: Modifiche al "Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" approvato con D.C.C. n. 10 del 28/02/2008.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE .

Mantova, 20/06/2014

Il Responsabile
UR - Sviluppo del Territorio e Tutela
dell'Ambiente
VARESCHI ANNIBALE
(Firmato Digitalmente)

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Prof. Giuliano Longfils

Il Segretario Generale
Dr. Annibale Vareschi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato al Servizio di supporto agli organi eletti

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Mantova, lì _____

L'incaricato al servizio

N. 35 della delibera del Consiglio Comunale in data 07.07.2014

N. 28531/2007 di Protocollo Generale

OGGETTO: MODIFICHE AL "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE" APPROVATO CON D.C.C. N. 10 DEL 28.02.2008.

ORIGINALE

Mantova, li

Divenuta esecutiva il _____ per decorso del termine di dieci giorni dal primo giorno di pubblicazione senza opposizioni. (art. 134 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

L'Incaricato